

L.R. 20 marzo 2000, n. 31 (1).

Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2000, n. 13, parte prima.

Art. 1

Oggetto della legge.

1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell'Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione di tali politiche come previste dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti).

Art. 2

Ambiti di collaborazione e forme di intervento.

1. La Regione si avvale dell'Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l'esercizio di compiti inerenti la documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, dell'organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'Istituto sono affidati ai sensi della legge regionale n. 72/1997 e della legge regionale n. 22/1999 compiti relativi:

a) all'organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64, della L.R. n. 72/1997, delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

b) all'attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato ad assicurare tra l'altro:

1) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

2) la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;

3) la documentazione, l'analisi e la valutazione dell'evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovative di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;

4) la documentazione e l'analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell'attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale.

3. L'Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti degli atti di programmazione di cui all'art. 3 e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.

Art. 3

Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività.

1. Gli atti di programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) specificano i contenuti e le modalità di attuazione e verifica dei compiti e delle attività previste dall'art. 2, comma 2 e delle altre forme di collaborazione. I medesimi atti determinano e individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le corrispettive risorse nonché le condizioni e modalità per la loro erogazione.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono adottate previa concertazione tra la Giunta regionale e l'Istituto, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n. 49/1999.

Art. 4

Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2000 come segue:
 - a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 72/1997 con i fondi stanziati sul cap. 17005;
 - b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla L.R. n. 22/1999 con i fondi stanziati al cap. 17340 la cui declaratoria è modificata come segue:
cap. 17340 - Contributo straordinario all'Istituto degli Innocenti per l'anno 2000 per interventi educativi.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio come segue:
 - a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla L.R. n. 72/1997 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17005 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;
 - b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla L.R. n. 22/1999 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17097 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 5

Abrogazione.

1. La L.R. 23 marzo 1994, n. 25 (Interventi regionali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva realizzati attraverso l'Istituto degli Innocenti) è abrogata.